

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE AFFARI LEGALI E GENERALI

Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso

Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/SB/RF/eb



IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica” e in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, comma 1;
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modifiche, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8, in combinato con il comma 14, che, con riguardo al trattamento economico dei professori e ricercatori, ha introdotto un sistema di progressione triennale, subordinata alla valutazione, di competenza delle singole università secondo quanto stabilito da specifico regolamento di ateneo, del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** visto il “Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato”, emanato con D.R. 31 maggio 2016, n. 28856, con il quale sono stati individuati i requisiti e le modalità per detta valutazione;
- VISTO:** il comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui: “Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 323, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”;
- RITENUTO:** necessario apportare modifiche agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento di cui sopra, in ragione di criticità emerse durante l’applicazione delle procedure valutative dallo stesso previste e al fine di uniformare la disciplina di tale regolamento con quella del nuovo “Regolamento sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell’Università di Pisa” e successive modifiche, emanato con D.R. 6 luglio 2018, n. 1106;
- VISTA:** la delibera del 25 gennaio 2019, n. 18, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione del Regolamento, suggerendo ulteriori modifiche all’articolo 5, comma 1 e comma 2, lett. c), per valorizzare l’impegno svolto dai docenti nei dottorati di ricerca ai fini della valutazione delle attività gestionali, nonché al testo della disposizione transitoria da inserire nel presente decreto di emanazione;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico del 7 febbraio 2019, n. 25, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di revisione del regolamento, accogliendo i suggerimenti del Consiglio di Amministrazione e apportando ulteriori modifiche, oltre che il testo della disposizione transitoria da inserire nel presente decreto di emanazione;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettoriale 31 maggio 2016, n. n. 28856, n. 18915:

- All'articolo 2, comma 1, 2 e 3, la parola "*quadrimestrale*" è sostituita dalla parola "*semestrale*" e la parola "*quadrimestre*" è sostituita dalla parola "*semestre*".

- All'articolo 2, comma 3:

- le parole "*aprile, agosto*" sono sostituite dalla parola "*giugno*" e, dopo la parentesi tonda e il punto, è inserita la seguente frase "*Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail.*".

- All'art. 3, comma 1, le parole "*giorno 16 del primo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione (gennaio, maggio, settembre)*" sono sostituite dalle parole "*termine fissato con provvedimento dirigenziale e pubblicato nell'avviso di cui all'art. 2*".

- All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. L'impegno nelle attività didattiche, di ricerca e gestionali è valutato secondo quanto specificato al successivo art. 5.*" e i commi 3 e 4 sono abrogati.

- All'art. 4, comma 4, la parola "*quadrimestre*" è sostituita dalla parola "*semestre*" e le parole "*aprile, agosto*" sono sostituite dalla parola "*giugno*".

- All'art. 5, comma 1, dopo la parola "*valutazione*" è aggiunta una virgola; dopo il numero "*2010*" la parola "*considera*" è sostituita da "*, ha ad oggetto il complessivo impegno*"; dopo la parola "*Ateneo*" è aggiunto "*, concernente*"; alla lettera a) la parola "*affidati*" è sostituita con la parola "*svolti*"; alla lettera b) le parole "*le pubblicazioni scientifiche prodotte*" sono sostituite con "*l'attività di ricerca svolta*"; alla lettera c) le parole "*gli incarichi gestionali*" sono sostituiti con "*l'attività gestionale svolta*".

- All'art. 5, comma 2:

- la dizione "*In particolare, per quanto riguarda i professori ordinari e associati:*" è abrogata;

- alla lettera a), le parole "*con riferimento ai compiti didattici affidati,*" sono sostituite da "*per quanto riguarda i compiti didattici di professori ordinari e associati:*";

- la virgola dopo "*nei corsi di laurea*" è sostituita da una "o", sono cancellate le parole "*e laurea specialistica*" e aggiunte "*, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione*";

- dopo "*3 anni*" è aggiunto "*accademici*", dopo "*valutazione*" è aggiunta la dizione "*, a condizione di aver comunque tenuto annualmente un corso di insegnamento o un modulo didattico nei corsi di laurea o laurea magistrale*", dopo "*registri elettronici*", le parole "*presenti sul sito di*" sono sostituite da "*dell*";

-in corrispondenza della parola "*Ateneo*" è inserita, in calce al regolamento, la seguente nota: "¹ *Vedi il comma 3 della norma transitoria di cui al decreto di emanazione del presente regolamento: "A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, le ore di didattica frontale svolte dai docenti, per gli effetti di cui all'art. 5, comma a) e b) del regolamento, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione, saranno accertate attraverso la consultazione dei registri elettronici dell'ateneo, per gli anni accademici precedenti, le ore di didattica frontale nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione saranno autocertificate dai docenti e potranno essere considerate dalla commissione di valutazione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni richiamate, a condizione che siano oggettivamente dimostrabili. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese*".";

- dopo la parola "*Ateneo.*", al capoverso successivo, prima della lettera b), è inserito: "*I professori che abbiamo rivestito, nel corso del triennio di riferimento, l'incarico di rettore, prorettore, delegato del rettore, direttore di dipartimento o di Centro d'ateneo, Presidente di Sistema o di Scuola, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente se, relativamente al periodo in cui hanno rivestito tale incarico, hanno svolto annualmente almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico. A tal fine, in attuazione dell'articolo 12, comma 2 quinquies,*

dello Statuto, per modulo didattico si intende un insieme di azioni di insegnamento finalizzate a consentire l'apprendimento di un determinato contenuto, anche correlato ai principi fondamentali desumibili dallo Statuto. Lo svolgimento del modulo didattico è autocertificato dal docente e validato dal dirigente preposto all'area didattica.

I requisiti di cui alla presente lettera sono rideterminati dalla commissione nei casi di: a) differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, in forza di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell'Università di Pisa"; b) titolarità di specifici incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) del regolamento sopra citato, come definiti dal senato accademico.”;

- alla lettera b), le parole “con riferimento alle” sono sostituite da “per quanto riguarda le”, dopo “attività di ricerca” è aggiunto “di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato”, dopo “nel triennio” è aggiunto “solare”, dopo “a carattere scientifico” è aggiunto “come”, le parole “come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale” sono sostituite da “dall'ANVUR” e la dizione “Tale elenco deve” è da “Tali pubblicazioni devono”;

- sempre alla lettera b), le parole “il professore che” sono sostituite dalla parola “chi”, dopo “almeno 360 ore” sono aggiunte le parole “se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore”, la virgola dopo “nei corsi di laurea” è sostituita da una “o”, sono cancellate le parole “laurea specialistica” e aggiunte le parole “, di dottorato di ricerca e”, sono cancellate le parole “nei corsi di dottorato di ricerca”, le parole “presenti sul sito di” sono sostituite da “dell”;

- in corrispondenza della parola “Ateneo” è inserita, in calce al regolamento, la seguente nota:
“² Vedi nota 1”;

- alla lettera c), dopo “attività gestionali” è aggiunto “di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato”; dopo “aver partecipato” le parole “relativamente al” sono sostituite da “, quale componente, nel”; dopo “valutazione,” è inserito “complessivamente ad almeno 15 riunioni dei” ed è eliminata la parola “ai”; dopo “della struttura di afferenza” è aggiunto “e/o della relativa giunta, dei consigli di corso di studio, di scuola interdipartimentale, delle scuole di specializzazione, dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, dei centri di ateneo, delle commissioni paritetiche, delle commissioni scientifiche d'area, della commissione etica, del comitato unico di garanzia, della commissione brevetti, della commissione spin off, del collegio di disciplina e del presidio della qualità”, con eliminazione della parole “con una percentuale di presenza non inferiore al 40%”; di seguito è aggiunta la frase: “Le presenze alle riunioni sono autocertificate dal docente: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.”;

- sempre alla lettera c), le parole “Non si” sono sostituite da “Ai fini del computo delle suddette 15 riunioni, si” e le parole “giustificazioni per le assenze” sono sostituite da “per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate”; di seguito sono eliminate le seguenti frasi: “Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi incarico istituzionale (Rettore, prorettore, senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo, presidenti di sistemi d'Ateneo, delegati Rettore). Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto che i compiti didattici affidati non sono oggetto di valutazione: a) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e

del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI. b) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca nei 3 accademici anni precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.”;

- di seguito, sempre al comma 2, lett. c), le parole “*qualsiasi incarico istituzionale*” sono sostituite da “*, anche solo in uno degli anni di riferimento, uno dei seguenti incarichi*”; la parentesi tonda è eliminata, dopo la parola “*consigliere*” è aggiunto “*di amministrazione*”, dopo “*presidente*” è aggiunto “*di*”, dopo “*interdipartimentale*” è aggiunto “*coordinatore di dottorato di ricerca*”, “*direttore centro di ateneo, presidenti di sistemi di ateneo, delegati Rettore*” è sostituito da “*direttori di centri di ateneo, presidente di sistema, delegato del Rettore, presidente del presidio di qualità, presidente del comitato unico di garanzia e componente del nucleo di valutazione*”;

-all'art. 5, comma 3, la parola “*precedente*” è sostituita da “*precedenti*”, dopo la parola “*rideterminati*” è aggiunto “*dalla commissione*”, dopo “*in presenza di periodi*” è aggiunto “*di studio e di ricerca all'estero debitamente autorizzati,*“, dopo “*di congedo*” è aggiunto “*obbligatorio per maternità o congedo straordinario*”, dopo “*aspettativa per servizio*” è aggiunto “*per malattia e congedo parentale*”, la parola “*causa*” è eliminata e le parole “*previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni*” sono sostituite da “*ipotesi di riduzione o esenzione dalle attività istituzionali previste da norme statali e autorizzate dai competenti organi di Ateneo*”;

-all'art. 5, dopo il comma 3, viene inserito un nuovo comma 4, che così recita: “*4. Per incarichi gestionali di eccezionale impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.*”;

- all'art. 5, il comma 4 viene rinumerato come comma 5, e il testo viene così riformulato: “*Se l'esito della valutazione complessiva di cui al comma 2 (lettera a, b e c per i professori ordinari e associati e lettere b e c per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo.*”; di seguito è aggiunta la seguente frase: “*In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.*”;

- all'art. 6, comma 2, le parole “*chi ha*” sono sostituite dalle parole “*coloro che hanno*”;

- nel titolo dell'art. 8 sono eliminate le parole “*transitorie e*” e, nel testo il comma 1, è sostituito dal seguente: “*Ai docenti soggetti al regime di progressione biennale per classi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205, sarà applicato il presente regolamento così modificato: -nell'intero testo del regolamento, compreso il titolo, i termini “triennale/i” e i termini “triennio” sono sostituiti con i termini “biennale/i” e “biennio”; -all'art. 2, comma 2, il numero “3” è sostituito con il numero “2”; -all'art. 3, comma 1, la parola “tre” è sostituita con la parola “due”; -all'art. 5, comma 2, lettera a), il numero “180” è sostituito con il numero “120” e il numero “3” è sostituito con il numero “2”; -all'art. 5, comma 2, lettera b), il numero “2” è sostituito con il numero “1” e il primo capoverso (“Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca chi abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore, di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di*

dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo”) è abrogato; - all'art. 5, comma 2, lettera c), il numero “15” è sostituito dal numero “10”.”

Art. 2

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente, è emanato il testo del Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, così come risultante dall'allegato A) al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 3

1. In forza di quanto disposto dall'articolo 8 “Disposizioni finali” del Regolamento di cui all'articolo precedente, è altresì emanato il Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato (All.to B), che sarà applicato con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, ai docenti soggetti al regime di progressione biennale per classi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205.

Art. 4 (Norma transitoria)

1. Con riferimento alle procedure di valutazione già concluse, in ragione delle modifiche operate al “Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato”, i soggetti chiamati alla valutazione non in possesso dei requisiti minimi previsti dal testo previgente o che non abbiano presentato domanda nei termini, possono far pervenire agli uffici una nuova domanda, a pena di decadenza entro il termine del 16 marzo 2019, da valutarsi sulla base dei criteri come risultanti dalle modifiche del regolamento. Il termine di conclusione dei lavori di valutazione da parte della commissione sarà fissato con il provvedimento dirigenziale di cui all'art. 3 del regolamento come modificato.

Sono fatti salvi gli effetti dei procedimenti di valutazione conclusi con esito positivo prima dell'entrata in vigore delle modifiche al suddetto regolamento, con esonero dei docenti valutati positivamente dall'onere di presentare una nuova domanda.

2. Con riferimento alla procedura di valutazione in corso, avviata con D.R. n. 2388 del 21.12.2018, si applica il regolamento emanato con il presente decreto. Resta a discrezione dei docenti che abbiano già presentato domanda valutare di sostituirla con una nuova domanda. Il termine per la conclusione dei lavori di valutazione di tale procedura è fissato al 30 giugno 2019.

3. A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, le ore di didattica frontale svolte dai docenti, per gli effetti di cui all'art. 5, comma a) e b) del regolamento, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione, saranno accertate attraverso la consultazione dei registri elettronici dell'ateneo; per gli anni accademici precedenti, le ore di didattica frontale nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione saranno autocertificate dai docenti e potranno essere considerate dalla commissione di valutazione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni richiamate, a condizione che siano oggettivamente dimostrabili. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

4. A seguito della trasformazione del regime di progressione triennale per classi in regime biennale, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629 della Legge 27/12/2017, n. 205, il suddetto regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo, nell'albo ufficiale informatico, con le modifiche indicate nell'art. 8 (*Disposizioni finali*).

Art. 5

1. Il Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, quale risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1, All. A), entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo.

2. Il Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'articolo 3, All.to B), per effetto di quanto disposto dall'articolo 8 Disposizioni finali del Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'All. A), entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo.

Il Regolamento si applica con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, ai docenti soggetti al regime di progressione biennale per classi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205.

3. I Regolamenti di cui agli Allegati A e B sono consultabili sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE

Paolo M. Mancarella

All.to A)

Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

D.R. 31 maggio 2016, n. 28856 - Emanazione

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 2

Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione è semestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni semestre sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a giugno e dicembre). Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il termine fissato con provvedimento dirigenziale e pubblicato nell'avviso di cui all'art. 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.
2. L'impegno nelle attività didattiche, di ricerca e gestionali è valutato secondo quanto specificato al successivo art. 5.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo. Il professore ordinario presiede la commissione.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato Accademico.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'ultimo mese del semestre in cui si svolge la valutazione (giugno e dicembre).
5. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore.

Art. 5

Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge 240/2010

1. La procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010, ha ad oggetto il complessivo impegno, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, concernente:
 - a) i compiti didattici svolti;
 - b) l'attività di ricerca svolta;
 - c) l'attività gestionale svolta.
2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:
 - a) per quanto riguarda i compiti didattici di professori ordinari e associati: aver svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, a condizione di aver comunque tenuto annualmente un corso di insegnamento o un modulo didattico nei corsi di laurea o laurea magistrale. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici dell'Ateneo¹.I professori che abbiano rivestito, nel corso del triennio di riferimento, l'incarico di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento o di Centro d'Ateneo, Presidente di Sistema o di Scuola, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente se, relativamente al periodo in cui hanno rivestito tale incarico, hanno svolto annualmente almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico. A tal fine, in attuazione dell'articolo 12, comma 2 quinquies, dello Statuto, per modulo didattico si intende un insieme di azioni di insegnamento finalizzate a consentire l'apprendimento di un determinato contenuto, anche correlato ai principi fondamentali desumibili dallo Statuto. Lo svolgimento del modulo didattico è autocertificato dal docente e validato dal dirigente preposto all'area didattica.
I requisiti di cui alla presente lettera sono rideterminati dalla Commissione nei casi di: a) differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell'Università di Pisa"; b) titolarità di specifici

¹ Vedi il comma 3 della norma transitoria di cui al decreto di emanazione del presente regolamento: "A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, le ore di didattica frontale svolte dai docenti, per gli effetti di cui all'art. 5, comma a) e b) del regolamento, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione, saranno accertate attraverso la consultazione dei registri elettronici dell'ateneo, per gli anni accademici precedenti, le ore di didattica frontale nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione saranno autocertificate dai docenti e potranno essere considerate dalla commissione di valutazione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni richiamate, a condizione che siano oggettivamente dimostrabili. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese".

incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) del Regolamento sopra citato, come definiti dal Senato Accademico.

b) per quanto riguarda le attività di ricerca di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico come riconosciute dall'ANVUR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tali pubblicazioni devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI.

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca chi abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore, di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici dell'Ateneo².

c) con riferimento alle attività gestionali di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver partecipato, quale componente, nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, complessivamente ad almeno 15 riunioni dei Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza e/o della relativa giunta, dei Consigli di corso di studio, di Scuola interdipartimentale, delle Scuole di specializzazione, dei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca, dei Centri di Ateneo, delle Commissioni paritetiche, delle Commissioni scientifiche d'area, della Commissione etica, del Comitato Unico di Garanzia, della Commissione brevetti, della Commissione spin off, del Collegio di disciplina e del Presidio della Qualità.

Le presenze alle riunioni sono autocertificate dal docente: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Al fine del computo delle suddette 15 riunioni, si tiene conto delle assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre, anche solo in uno degli anni di riferimento, uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Senatore, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio, Presidente di Scuola Interdipartimentale, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Direttore di Centro di Ateneo, Presidente di Sistema d'Ateneo, Delegato del Rettore, Presidente del Presidio della Qualità, Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Componente del Nucleo di Valutazione.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati dalla commissione in presenza di periodi di studio e di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo obbligatorio per maternità o congedo straordinario, aspettativa dal servizio per malattia e congedo parentale, trasferimenti o altre ipotesi di riduzione o esenzione dalle attività istituzionali previste da norme statali e autorizzate dai competenti organi di Ateneo. Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Per incarichi gestionali di eccezionale impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

5. Se l'esito della valutazione complessiva di cui al comma 2 (lettera a, b e c per i professori ordinari e associati e lettere b e c per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un

² Vedi nota 1.

giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.

Art. 6

Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il Decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Ai docenti soggetti al regime di progressione biennale per classi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205, sarà applicato il presente regolamento così modificato:

- nell'intero testo del Regolamento, compreso il titolo, i termini "triennale/i" e i termini "triennio" sono sostituiti con i termini "biennale/i" e "biennio";
- all'art. 2, comma 2, il numero "3" è sostituito con il numero "2";
- all'art. 3, comma 1, la parola "tre" è sostituita con la parola "due";
- all'art. 5, comma 2, lettera a), il numero "180" è sostituito con il numero "120" e il numero "3" è sostituito con il numero "2";
- all'art. 5, comma 2, lettera b), il numero "2" è sostituito con il numero "1" e il primo capoverso ("Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca chi abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore, di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo") è abrogato;
- all'art. 5, comma 2, lettera c), il numero "15" è sostituito dal numero "10".

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il suddetto regolamento è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.

All.to B)

Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

D.R. 31 maggio 2016, n. 28856 - Emanazione

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo.
2. Lo scatto biennale si riferisce al biennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del biennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste di un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 2

Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione è semestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni semestre sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato 2 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a giugno e dicembre). Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il termine fissato con provvedimento dirigenziale e pubblicato nell'avviso di cui all'art. 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.
2. L'impegno nelle attività didattiche, di ricerca e gestionali è valutato secondo quanto specificato al successivo art. 5.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo. Il professore ordinario presiede la commissione.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato Accademico.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'ultimo mese del semestre in cui si svolge la valutazione (giugno e dicembre).
5. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore.

Art. 5

Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge 240/2010

1. La procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010, ha ad oggetto il complessivo impegno, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, concernente:

- a) i compiti didattici svolti;
- b) l'attività di ricerca svolta;
- c) l'attività gestionale svolta.

2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al biennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

- a) per quanto riguarda i compiti didattici di professori ordinari e associati: aver svolto almeno 120 ore di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei 2 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, a condizione di aver comunque tenuto annualmente un corso di insegnamento o un modulo didattico nei corsi di laurea o laurea magistrale. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici dell'Ateneo³.

I professori che abbiano rivestito, nel corso del biennio di riferimento, l'incarico di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento o di Centro d'Ateneo, Presidente di Sistema o di Scuola, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente se, relativamente al periodo in cui hanno rivestito tale incarico, hanno svolto annualmente almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico. A tal fine, in attuazione dell'articolo 12, comma 2 quinquies, dello Statuto, per modulo didattico si intende un insieme di azioni di insegnamento finalizzate a consentire l'apprendimento di un determinato contenuto, anche correlato ai principi fondamentali desumibili dallo Statuto. Lo svolgimento del modulo didattico è autocertificato dal docente e validato dal dirigente preposto all'area didattica.

I requisiti di cui alla presente lettera sono rideterminati dalla Commissione nei casi di: a) differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei

³ Vedi il comma 3 della norma transitoria di cui al decreto di emanazione del presente regolamento: "A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, le ore di didattica frontale svolte dai docenti, per gli effetti di cui all'art. 5, comma a) e b) del regolamento, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione, saranno accertate attraverso la consultazione dei registri elettronici dell'ateneo, per gli anni accademici precedenti, le ore di didattica frontale nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione saranno autocertificate dai docenti e potranno essere considerate dalla commissione di valutazione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni richiamate, a condizione che siano oggettivamente dimostrabili. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese".

professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell'Università di Pisa"; b) titolarità di specifici incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) del Regolamento sopra citato, come definiti dal Senato Accademico.

b) per quanto riguarda le attività di ricerca di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver pubblicato almeno 1 lavoro nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico come riconosciute dall'ANVUR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tali pubblicazioni devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI.

c) con riferimento alle attività gestionali di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver partecipato, quale componente, nel biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, complessivamente ad almeno 10 riunioni dei Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza e/o della relativa giunta, dei Consigli di corso di studio, di Scuola interdipartimentale, delle Scuole di specializzazione, dei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca, dei Centri di Ateneo, delle Commissioni paritetiche, delle Commissioni scientifiche d'area, della Commissione etica, del Comitato Unico di Garanzia, della Commissione brevetti, della Commissione spin off, del Collegio di disciplina e del Presidio della Qualità.

Le presenze alle riunioni sono autocertificate dal docente: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Al fine del computo delle suddette 10 riunioni, si tiene conto delle assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre, anche solo in uno degli anni di riferimento, uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Senatore, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio, Presidente di Scuola Interdipartimentale, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Direttore di Centro di Ateneo, Presidente di Sistema d'Ateneo, Delegato del Rettore, Presidente del Presidio della Qualità, Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Componente del Nucleo di Valutazione.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati dalla commissione in presenza di periodi di studio e di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo obbligatorio per maternità o congedo straordinario, aspettativa dal servizio per malattia e congedo parentale, trasferimenti o altre ipotesi di riduzione o esenzione dalle attività istituzionali previste da norme statali e autorizzate dai competenti organi di Ateneo. Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Per incarichi gestionali di eccezionale impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

5. Se l'esito della valutazione complessiva di cui al comma 2 (lettera a, b e c per i professori ordinari e associati e lettere b e c per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.

Art. 6

Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il Decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 8

Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il suddetto regolamento è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.